



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

06 MAR 2022



STATUTO "HIGHLIGHT APS"

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., di seguito indicato come CTS, e del Codice civile, l'Associazione denominata: "Highlight Associazione di Promozione Sociale", in brevità anche solo "Highlight APS".
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e in costanza della stessa, l'Associazione dovrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.
3. Essa ha durata illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale nel comune di Pergine Valsugana. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione corale aderisce a FENIARCO - Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali, Associazione di Promozione Sociale e Rete associativa del Terzo settore, per il tramite dell'Associazione Regionale di competenza, di cui rispetta gli statuti nella loro interezza.

ART. 2) FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà. In questo senso, l'Associazione si propone di:
 - a) valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni e in particolare il repertorio del musical theatre e quello della musica moderna, nel contesto nazionale;
 - b) organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni musicali, corali e culturali in genere quali concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
 - c) incentivare forme di collaborazione e di coproduzione musicale tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di progetti di rete, anche su scala nazionale e internazionale;
 - d) promuovere e favorire l'esplorazione delle diverse forme di coralità;
 - e) collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale e corale in ambito scolastico;
 - f) promuovere la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private per azioni e progetti volti a qualificare e sostenere la coralità nelle sue differenti espressioni;
 - g) promuovere scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;
 - h) promuovere la creazione di luoghi di incontro e di aggregazione nel nome di interessi

PAT/RFS144/U523-12/03/2026-021607



culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 117/2017);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del D.lgs. 117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.lgs. 117/2017);
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.lgs. 117/2017).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, come sopra indicate, sempreché abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.
4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo dei minorenni è esercitato dal titolare della responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione

all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
6. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
7. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
8. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo art. 5.
10. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
11. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4) DIRITTI E DOVERI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
 - e) votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati;
 - f) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.
 2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.
- Spetta, inoltre, agli associati:



- a) rispettare le delibere degli organi sociali;
- b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente. Il mancato pagamento della quota associativa annuale può essere causa di esclusione del socio, in conformità con quanto stabilito del successivo art. 5.

ART. 5) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 4 del presente statuto, tra cui il mancato pagamento della quota associativa annuale, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni.
4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo assembleare.
6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 6) ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) Assemblea degli associati;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente e Vicepresidente;
 - d) l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
 - f) Comitato Artistico.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un (1) associato.
3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.
4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona appositamente nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.
6. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
7. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, con compiti di verifica contabile interna;
 - e) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;



- ione provinciale di
Borgo Valsugana
Agente territoriale
- f) stabilisce su proposta del Consiglio direttivo la quota associativa ed eventuali contributi straordinari;
 - g) delibera l'adesione ad altre Associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali;
 - h) ratifica o meno l'ammissione di nuovi candidati a socio e corista attuata dal Consiglio Direttivo.
 - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 11 del presente statuto;
 - k) delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
 - l) delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
 - m) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - n) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - o) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere

revocato.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni ed è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
3. Dura in carica tre (3) anni. Si riunisce almeno due (2) volte l'anno ed è convocato dal Presidente o, su richiesta motivata, da almeno tre (3) dei componenti o da almeno un terzo dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.
7. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente, un segretario e un tesoriere, tra i propri componenti;
 - b) amministra l'Associazione, promuovendone le attività e l'immagine;
 - c) conferisce ed eventualmente rinnova l'incarico al Comitato Artistico dell'Associazione a persone di adeguate capacità;
 - d) definisce ed attua, di concerto con il Comitato Artistico, l'attività artistica dell'Associazione;
 - e) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - g) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - h) delibera in ordine a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - i) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - j) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
 - k) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita o inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.



ART. 12) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13) COMITATO ARTISTICO

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Artistico, composto da un massimo di tre (3) persone tra cui il Direttore ed il pianista.
2. Il Comitato Artistico:
 - a) sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico, dirigendo l'Associazione corale nello svolgimento delle proprie attività, secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio Direttivo;
 - b) compila i programmi e imposta il repertorio in accordo con il Consiglio Direttivo;
 - c) esprime un parere in merito alla richiesta di adesione al coro dei nuovi candidati;
 - d) può partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, svolgendo funzione consultiva senza diritto di voto.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.
2. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
3. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità



civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative proposte dal Consiglio Direttivo e stabilite annualmente dall'Assemblea;
 - b) eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi da convenzioni;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede



del'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 18) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 19) BILANCIO SOCIALE

1. Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in favore di altro ente del Terzo Settore avente finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

ART. 21) NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Enrico Fede

Luigi Montep

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI – ASSOCIAZIONE HIGHLIGHT

N. 02/2026 – 03/03/2026

Il giorno 03/03/2026 alle ore 20:42 il Consiglio Direttivo con i soci presenti si riuniscono per discutere e deliberare l'ordine del giorno.

Costituzione dell'Assemblea:

Presidente dell'Assemblea: Nazarena Raos

Segretario: Cristina Montagna

Elenco dei presenti:

Marzia Furlani, Nicoletta Conci, Nazarena Raos, Federico Dallago, Fabio Eccel, Enrico Framba, Gabriele Leonardelli, Onur Utku Ucak, Vasco Antonio Bergamaschi, Andrea Maccabelli, Lucamaria Casagrande, Luca Eccher, Mirko Tommasini, Messhua Franch, Cristina Montagna, Silvia Martignoni, Valentina Casonato, Elisa Facondini, Elena Schnabl, Federica Mandato, Marlies Van Vugt, Elena Ingletto.

Sabrina Adamoli delega Elena Ingletto

Lorenzo Varponi delega Federico Dallago

Francesca Zambotti delega Marzia Furlani

Maria Tasca delega Elena Schnabl

Simone Cecchetto delega Andrea Maccabelli

Marino Giacomelli delega Luca Eccher

Giorgia Broseghini delega Silvia Martignoni

Federica Bartoli delega Federica Mandato

Chiara Prati delega Messhua Franch

Assenti:

Daniele Ortolani

L'ordine del giorno

1. Presentazione proposta Nuovo Statuto dell'associazione
2. Domande
3. Approvazione del Nuovo Statuto

Punto 1: Presentazione proposta Nuovo Statuto dell'associazione

A seguito delle recenti modifiche relative all'entrata in vigore delle nuove normative inerenti all'inserimento dell'associazione all'interno del Terzo Settore, la revisione dello Statuto risulta indispensabile per essere in linea con le nuove direttive. Infatti, nel passaggio dal vecchio direttivo al nuovo, è indispensabile avere uno statuto idoneo per procedere con l'iscrizione al RUNTS.

Prende la parola il Presidente del direttivo, Enrico Framba, che illustra brevemente i passi che sono stati fatti affinché si arrivasse alla stesura del nuovo statuto, specificando che sono state date delle linee guida ed un modello di statuto da parte del RUNTS, per rendere lo statuto accettabile. Questo ha permesso di mettere insieme alcuni punti del vecchio statuto assieme a quanto suggeritoci dal RUNTS, in modo che il nuovo Statuto sia sì accettabile ma che allo stesso tempo non vada a snaturare l'essenza del Coro.

Si rimanda perciò l'assemblea dei soci al documento condiviso tramite il gruppo ufficiale di Whatsapp del Coro Highlight per una visione completa del Nuovo Statuto, che è stato condiviso già 3 giorni prima dell'assemblea odierna. L'Assemblea dei Soci è infatti tenuta a leggerlo in anticipo.

Lo statuto, per entrare in vigore, deve essere rivisto e approvato dall'assemblea dei soci, che possono altresì avanzare delle richieste di modifiche.

Punto 2: Domande

Prende la parola Marzia Furlani, che per conto di Francesca Zambotti chiede se nell'Art.1 è da specificare con indirizzo completo o se viene accettata la generica dicitura "Comune di Pergine".

Risponde Federica Mandato chiarendo che quello che viene riportato nell'Art. 1 è già corretto così perché laddove fosse necessario cambiare la sede legale non servirà correggere nuovamente lo statuto e quindi versare ulteriori somme di denaro per procedere con la correzione.

Sempre Furlani per conto di Zambotti chiede delucidazioni in merito all'Art. 3; ci tiene infatti a specificare che in passato si era deciso di non accettare minorenni nel coro per una questione di responsabilità, consensi di privacy e autorizzazioni. Chiede perciò se sia essenziale inserire in statuto la possibilità di avere dei soci minorenni o se si può definire che l'associazione sia composta da soli soci maggiorenni.

Risponde Elena Ingletto assieme a Mandato, e spiegano che le APS non possono avere tali limitazioni e soprattutto non devono esserci discriminazioni di persone per la loro età, perciò è necessario che l'Art. 3 non venga modificato.

Ancora Furlani per conto di Zambotti chiede dei chiarimenti sull'Art. 13. Zambotti sostiene che in tutto il resto dello statuto non si nomina direttamente l'esistenza del Coro Highlight ma che la parola "Coro" compaia solo in questo articolo. Zambotti chiede se lo statuto sia stato scritto così allo scopo di indicare che il comitato artistico ha in suo diretto potere solo la direzione del Coro e se per tutto il resto ha la sola funzione consultiva, senza perciò diritto di voto. Aggiunge inoltre che forse sarebbe meglio precisare nelle finalità dell'associazione che l'attività principale è quella di "Coro".

Risponde Mandato e spiega che è implicito che chi vuole far parte dell'APS Highlight viene per cantare, è sottinteso dunque che si tratta di un coro ed inoltre viene precisato già in altri articoli dello statuto, è quindi palese quale sia l'attività principale dell'associazione.

Furlani sostiene che si possa quindi soprassedere sulla questione.

Valentina Casonato chiede dei chiarimenti sull'Art. 3 in merito all'iscrizione di minorenni al coro. Domanda se sia possibile una modifica all'articolo, ovvero riscrivere la frase in modo che invece di "attribuito" ci sia scritto "esercitato", in modo che non ci siano doppi sensi. La richiesta di modifica viene accolta.

Sempre Casonato sostiene che nell'Art. 4, lettera d e nell'Art. 5, comma 3, vada eliminata la dicitura "già dal primo anno" perché può creare fraintendimenti.

L'assemblea dei soci all'unanimità chiede quindi di togliere la dicitura "dal primo anno" – la richiesta di modifica viene accolta.

Elena Schnabl specifica che è giusto che le modifiche vengano fatte subito e non dopo che lo statuto viene registrato per evitare ulteriori costi.

Punto 3: Approvazione del Nuovo Statuto

In mancanza di ulteriori domande e commenti, si passa quindi alla votazione del Nuovo Statuto. Tutti sono favorevoli alla proposta del Nuovo Statuto che viene quindi approvato all'unanimità dai presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle 21:06.

Il Presidente

Nazarena Raos



Il Segretario

Cristina Montagna



06 MAR. 2026 83 3

Registrato a Borgo Valsugana il _____ N° _____ Serie _____

Pagamento con _____ Reg. _____

mod. F22 o F32 del 05/03/26 Ipot. _____

cod ente. 8178/1800 Cat. _____

Bollo _____

Dir. _____

€ 200,00

Totale Riscosso

IL FUNZIONARIO
Francesca Raus

